Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 188

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 27 luglio 1962** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 luglio 1962, n. 920.

Elevazione del fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, aumentato a lire 1.300 milioni con legge 31 luglio 1957, n. 674, viene ulterior-

mente elevato a lire 1.500 milioni, mediante trasferimento a tale scopo della somma occorrente dalle normali disponibilità dell'azienda bancaria del Banco medesimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 luglio 1962

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 6 luglio 1962, n. 921.
Norme sui sussidi dei lebbrosi e dei familiari a loro carico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli infermi affetti da lebbra, ricoverati nei luoghi di cura e a quelli dimessi e tenuti in osservazione e ai loro familiari a carico è concesso un sussidio a titolo di soccorso giornaliero.

Per la determinazione della qualifica di familiare a carico valgono le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 5 e 8 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni e integrazioni, salvo per quanto concerne i figli a carico, in favore dei quali il detto sussidio è corrisposto fino al compimento del 21° anno di età per i maschi e fino al compimento del 25° anno di età per le femmine.

Il sussidio in favore dei familiari a carico viene corrisposto fino a 18 mesi dopo la morte del lebbroso.

Il sussidio in favore dei figli a carico è corrisposto indipendentemente dai limiti di età nei casi di invalidità permanente accertata nei modi di legge.

Art. 2.

La misura del sussidio è stabilita in:

lire 400 giornaliere per i lebbrosi ricoverati;

lire 500 giornaliere per i lebbrosi assistiti a domicilio con familiari a carico;

lire 700 giornaliere per i lebbrosi assistiti a domicilio senza familiari a carico;

lire 350 giornaliere per ogni familiare a carico.

Art. 3.

Il sussidio è revocato qualora gli infermi si dimettano volontariamente dal luogo di cura, ovvero ne siano allontanati per motivi disciplinari, ovvero rifiutino la applicazione delle misure profilattiche nei confronti della prole.

Il sussidio può essere sospeso o ridotto, per un periodo non superiore a sei mesi, qualora gli infermi, durante il periodo di ricovero, si rendano responsabili di gravi infrazioni disciplinari, ovvero, se tenuti in osservazione a domicilio, non si sottopongano regolarmente ai prescritti controlli clinici e batteriologici o rifiutino le cure domiciliari.

La riduzione del sussidio non può essere inferiore ad un terzo nè superiore a due terzi del suo ammontare.

I provvedimenti di cui ai precedenti commi non si applicano ai congiunti dei lebbrosi.

Art. 4.

La concessione del sussidio è disposta con provvedimento del medico provinciale.

La revoca, la sospensione e la riduzione del sussidio vengono disposte con provvedimento motivato dal medico provinciale, per i ricoverati su proposta del direttore sanitario del luogo di cura, sentita, ove esista, la Commissione di almeno tre degenti, e per gli assistiti a domicilio su proposta dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

Art. 5.

Per il pagamento a saldo dei sussidi giornalieri ai lebbrosi ed ai loro congiunti, maturati fino al 30 giugno 1961, in base alle norme della legge 13 marzo 1958, n. 257 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 30 milioni.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore dal 1° luglio 1961.

Art. 7.

Al maggior onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge e valutato per lo esercizio 1961-62 in lire 30 milioni sarà fatto fronte con una corrispondente riduzione del fondo globale iscritto nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62 per fronteggiare gli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

All'onere di cui all'art. 5 si farà fronte con la riduzione di lire 15 milioni dal capitolo 60 e di lire 15 milioni dal capitolo 70 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'esercizio 1961-62.

Art. 8.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 luglio 1962

SEGNI

FANFANI — JERVOLINO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 16 luglio 1962, n. 922.

Revisione degli organici delle cancellerie e segreterie giudiziarie e norme sulla ripartizione dei proventi di cancelleria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 2 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è sostituito dal seguente:

« La carriera direttiva comprende le seguenti qualifiche:

cancelliere capo della Corte suprema di cassazione, segretario capo della Procura generale presso la Corte suprema di cassazione, cancelliere capo di Corte di appello e segretario capo di Procura generale presso la Corte di appello;

cancelliere capo di Tribunale e segretario capo di Procura della Repubblica di prima classe;

cancelliere capo di Tribunale e segretario capo di Procura della Repubblica di seconda classe;

cancelliere capo di Pretura.

La carriera di concetto comprende le seguenti qualifiche:

cancelliere e segretario di prima classe;

cancelliere e segretario di seconda classe;

vice cancelliere e vice segretario ».

Art. 2.

Alla tabella *A*, allegata alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196, relativa al numero dei funzionari e alla suddivisione per qualifiche è sostituita la tabella *I* allegata alla presente legge.

Art. 3.

I commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, settimo e ottavo dell'articolo 7 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, sono sostituiti dai seguenti:

« Alla direzione della cancelleria della Corte suprema di cassazione e della segreteria della Procura generale della stessa Corte, alla direzione della cancelleria del Tribunale superiore delle acque pubbliche e delle cancellerie delle Corti di appello e delle segreterie delle rispettive Procure generali, sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo o segretario capo di Corte di appello.

Alla direzione delle cancellerie dei Tribunali con più di due sezioni e delle segreterie delle Procure presso i detti Tribunali nonchè delle cancellerie delle Preture di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di Tribunale e segretario capo di Procura della Repubblica di prima classe.

Alla direzione delle cancellerie dei Tribunali diversi da quelli indicati nel precedente comma e delle Procure presso i detti Tribunali sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di Tribunale o di segretario capo di Procura della Repubblica di seconda classe.

Alla direzione delle cancellerie delle Preture diverse da quelle innanzi indicate con non meno di due funzionari in pianta organica sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di Pretura. Alla direzione delle stesse cancellerie delle Preture, con non meno di quattro funzionari in pianta organica, possono essere assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di Tribunale di seconda classe.

Alle cancellerie delle altre Preture possono essere destinati, quali dirigenti, funzionari di concetto aventi qualifica non inferiore a cancelliere o segretario di seconda classe.

Al Ministero di grazia e giustizia sono assegnati funzionari della carriera direttiva e di concetto in conformità della tabella *II* allegata alla presente legge, che sostituisce la tabella *C* allegata all'ordinamento approvato con legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

All'Ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia sono assegnati per il servizio ispettivo: cinque funzionari aventi la qualifica di cancelliere capo di Corte di appello e di segretario capo di Procura generale di Corte di appello, nove funzionari aventi la qualifica di cancelliere capo di Tribunale o di segretario capo di Procura della Repubblica di prima classe e dieci aventi la qualifica di cancelliere capo di Tribunale o di segretario capo di Procura della Repubblica di seconda classe in conformità della tabella *D* allegata all'ordinamento approvato con la legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ».

Art. 4.

La promozione a cancelliere capo di Tribunale o a segretario capo di Procura di seconda classe è conferita mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i funzionari che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.

Art. 5.

La promozione a cancelliere capo di Tribunale o a segretario capo di Procura della Repubblica di prima classe si consegue mediante:

1) concorso speciale per esami, nel limite di un quinto dei posti disponibili, al quale possono partecipare i cancellieri capi di Tribunale e i segretari capi di Procura di seconda classe che abbiano compiuto almeno un anno di anzianità nella qualifica. La frazione di posto superiore alla metà si computa come posto intero;

2) scrutinio per merito comparativo, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi i funzionari di cui al precedente n. 1), che abbiano compiuto tre anni di anzianità nella qualifica.

Al concorso speciale ed allo scrutinio di cui ai numeri precedenti non possono partecipare funzionari che non abbiano prestato effettivo servizio nella carriera direttiva per almeno due anni presso uffici giudiziari.

I vincitori del concorso precedono nel ruolo i promossi in base a scrutinio ed i provvedimenti di promozione non possono essere emanati se non dopo l'espletamento del concorso.

Art. 6.

L'esame di concorso previsto nell'articolo precedente ha luogo in Roma e consiste in due prove scritte e in una orale.

Le prove scritte si svolgono in due distinti giorni e vertono sulle seguenti materie:

1) procedura civile e penale ed elementi di diritto civile e penale;

2) risoluzione di questioni attinenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

La prova orale verte sulle stesse materie delle prove scritte ed è diretta alla valutazione della preparazione professionale del funzionario e delle sue attitudini alle funzioni superiori.

Alla prova orale sono ammessi i soli candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prove scritte non meno di otto decimi. Essa non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto decimi.

Il concorso ha luogo davanti ad una Commissione nominata di volta in volta dal Ministro per la grazia e giustizia.

Per la composizione, la costituzione e il funzionamento della Commissione e dell'ufficio di segreteria si applicano le disposizioni previste dall'articolo 42 dell'ordinamento approvato con la legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

Art 7.

Negli scrutini per merito comparativo la Commissione centrale di scrutinio forma la graduatoria dei promovibili in base all'esame dei titoli.

Art. 8.

Le promozioni a cancelliere capo della Corte suprema di cassazione e qualifiche equiparate sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i funzionari che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore ed abbiano esercitato nella medesima qualifica funzioni direttive o ispettive per almeno due anni.

Art. 9.

I posti in aumento nelle tre più elevate qualifiche della carriera direttiva previste dalla tabella *I* allegata alla presente legge sono conferiti annualmente in tre quote uguali con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno a partire dal 1962.

Gli altri posti in aumento diversi da quelli indicati nel comma precedente sono conferiti in due quote uguali con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno a partire dal 1962.

Art 10.

Negli scrutini per il conferimento della qualifica di cancelliere capo di Pretura sono titoli preferenziali nell'ordine:

1) l'anzianità di servizio effettivo prestato nell'ex grado nono della carriera di concetto o nella qualifica di cancelliere o segretario di prima classe;

2) la conseguita promozione alla qualifica di cancelliere o segretario di prima classe a seguito di concorso per merito distinto o di esame di idoneità o di concorso per esame speciale.

Le norme di cui al precedente comma si applicano agli scrutini per il conferimento delle vacanze relative agli anni 1961 e 1962.

Art. 11.

I funzionari che in applicazione delle disposizioni della presente legge dovrebbero assumere come denominazione una qualifica diversa da quella attuale conservano questa ultima *ad personam* fermo il coefficiente di stipendio in godimento. Essi possono essere destinati a ricoprire posti corrispondenti al coefficiente di stipendio in godimento.

Art. 12.

Nella legge 23 ottobre 1960, n. 1196, alle parole « cancelliere capo di Tribunale o segretario capo di Procura » sono sostituite le seguenti: « cancelliere capo di Tribunale e segretario capo di Procura di seconda classe ».

Art. 13.

L'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, modificato dall'articolo 5 della legge 17 febbraio 1958, n. 59, è sostituito dal seguente:

« Ai funzionari preposti alla direzione delle cancellerie e segreterie giudiziarie, con decreto del Presidente della Repubblica o del Ministro per la grazia e giustizia, ai sensi degli articoli 7 e 10 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è corrisposta, in aggiunta alla quota prevista nell'articolo precedente, l'ulteriore quota di proventi stabilita nell'allegata tabella *III*.

Tale quota è dovuta per il periodo di servizio effettivamente prestato dalla data di immissione in possesso ed è corrisposta in rate semestrali posticipate, a cura del Ministero di grazia e giustizia ».

Art. 14.

Ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie è attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire 70 per ciascun punto del coefficiente di stipendio; sono applicabili ai suddetti funzionari le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 aprile 1962, n. 177

Art. 15.

I diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie ai sensi della legge 17 febbraio 1958, n 59, nonchè la percentuale prevista dall'articolo 2 del decreto ministeriale 9 aprile 1948, n. 436, detratti i compensi dovuti per la copiatura di atti a norma della legge 28 luglio 1960, n. 777, sono versati in conto entrate eventuali del Tesoro.

Dall'ammontare dei predetti diritti e percentuali, detratti i compensi di cui al comma precedente, le Procure generali presso Corti d'appello sono autorizzate a trattenere il 45 per cento da distribuire in parti uguali a tutti i funzionari di cancelleria e segreteria degli uffici giudiziari del distretto, previa detrazione del 6 per cento da versare al Ministero di grazia e giustizia per la ripartizione in parti uguali tra i funzionari di cancelleria addetti allo stesso Ministero, al Consiglio superiore della magistratura, nonchè tra i cancellieri ispettori.

Restano ferme le disposizioni del quarto comma dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1958, n. 59; rimangono del pari in vigore, in quanto compatibili con quelle della presente legge, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 433, nella legge 9 aprile 1953, n. 226, nella citata legge 17 febbraio 1958, n. 59, e nella legge 28 luglio 1960, n. 777.

Art. 16.

Sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63, sono iscritti i seguenti nuovi capitoli:

1) lire 110 milioni per indennità di direzione di cui all'articolo 13 della presente legge;

2) lire 200 milioni per le esigenze straordinarie degli uffici giudiziari, esclusi gli uffici di conciliazione, previste dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1958, n. 59;

3) lire 290 milioni per le spese di ufficio dei Tribunali e delle Preture, da assegnarsi a ciascun ufficio con decreto del Presidente della Repubblica e da ripartirsi a cura del Ministero di grazia e giustizia mediante ruoli di conto corrente di spese fisse con scadenza mensile anticipata.

Art. 17.

Le disposizioni degli articoli 13, 14 e 16 hanno decorrenza dal 1° luglio 1962.

Per il periodo anteriore al 1° luglio 1962 è autorizzata la distribuzione di un compenso *una tantum* di lire 40.000 a ciascun funzionario, in effettivo servizio alla data del 1° gennaio 1962, da prelevare dalle somme disponibili accantonate per i bisogni straordinari degli uffici giudiziari.

Art. 18.

Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 43, 44, 45, 46 e 47 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e ogni altra disposizione contraria o comunque incompatibile con quelle della presente legge.

Art. 19.

All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 12 della presente legge si provvederà:

per l'esercizio 1961-62 con la utilizzazione di una aliquota di lire 170 milioni delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 21 dicembre 1961, n. 1501;

per l'esercizio 1962-63 con riduzione di lire 510 milioni del fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso iscritto sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 14 e 16 della presente legge, valutato in annue lire 2507 milioni, si provvederà con le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 15 della presente legge.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20.

La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana*. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 luglio 1962

SEGNI

FANFANI — BOSCO — TRABUCCHI — TREMELLONI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

TABELLA I

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE

Quadro A. — *Personale delle carriere direttiva e di concetto*

CARRIERA DIRETTIVA

Coefficiente	Qualifica	Numero
670	Cancelliere capo della Corte suprema di cassazione e Segretario capo della Procura generale presso la Corte suprema di cassazione nonchè cancellieri capi di Corte di appello e segretari capi di Procura generale di Corte di appello	54
500	Cancellieri capi di Tribunale e segretari capi di Procura della Repubblica di 1ª classe	191
402	Cancellieri capi di Tribunale e segretari capi di Procura della Repubblica di 2ª classe	1 107
325	Cancellieri capi di Pretura	1.600

CARRIERA DI CONCETTO

Coefficiente	Qualifica	Numero
271	Cancellieri e segretari di 1ª classe	3.796
229	Cancellieri e segretari di 2ª classe	
202	Vice cancellieri e vice segretari	
	Totale	6.748

TABELLA II

Cancellieri capi di Tribunale e segretari capi di Procura della Repubblica di 1ª classe	12
Cancellieri capi di Tribunale e segretari capi di Procura della Repubblica di 2ª classe e cancellieri capi di Pretura	94
Cancellieri della carriera di concetto ed aiutanti di cancelleria	174
Totale	280

TABELLA III

1. — Corte di cassazione e Procura generale della cassazione	L.	200.000	annue
2. — Corte di appello e Procure generali Tribunale acque pubbliche Tribunali e Procure della Repubblica, di cui al secondo comma dell'articolo 7 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196	»	150.000	»
3. — Altri Tribunali e Procure della Repubblica Preture costituite in Sezioni	»	100.000	»
4. — Altre Preture	»	80.000	»

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1962, n. 923.

Classificazione in comprensorio di bonifica montana dei bacini del Vibrata, Tordino e Salinello (Teramo), quale ampliamento del comprensorio di bonifica montana, già classificato della Laga.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Teramo, in data 17 febbraio 1961 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana dei bacini del Vibrata, Tordino e Salinello in provincia di Teramo, quale ampliamento del comprensorio già classificato della Laga:

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste:

Viste le lettere n. 5548 in data 25 novembre 1961 del Ministero dei lavori pubblici e n. 174283 in data 10 febbraio 1962 del Ministero del tesoro:

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979:

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica:

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il territorio dei bacini del Vibrata, Tordino e Salinello, esteso per Ha. 12.490 indicato dalla linea segnata in rosso nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana, quale ampliamento del comprensorio di bonifica montana, già classificato, della Laga.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1962

GRONCHI

TREMELLONI — RUMOR — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 17. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1962, n. 924.

Approvazione della variante bis al piano particolareggiato n. 144 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa fra via Tiburtina, nuove vie piano regolatore e via di Casal Bruciato e del piano particolareggiato di esecuzione per la zona compresa tra nuove vie di piano regolatore perimetri del piano particolareggiato n. 144 e delle zone stralciate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della Città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;

Visti il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonchè il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401 e la legge 29 maggio 1939, n. 913;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1957, con il quale è stato approvato il piano particolareggiato n. 144 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa fra via Tiburtina, nuove vie di piano regolatore e via di Casal Bruciato;

Considerato che con lo stesso decreto venne stralciata dalla approvazione la zona a caratteristiche speciali, indicata con la lettera « B » nelle planimetrie del piano, e strade ad essa adiacenti nonchè l'area della Villa Fassini,

Vista la domanda in data 3 novembre 1959, con la quale il sindaco di Roma, in base a delibera consiliare 10 febbraio 1959, n. 277, approvata dal Ministero dell'interno con nota 25 maggio 1959, n. 16171, ha chiesto l'approvazione della variante *bis* al predetto piano particolareggiato, del piano particolareggiato di esecuzione delle zone stralciate dall'approvazione del piano stesso, nonchè del piano particolareggiato di esecuzione della zona compresa fra nuove vie di piano regolatore perimetri del piano particolareggiato n. 144 e delle zone stralciate;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, sono state presentate nei termini due opposizioni da parte della Società anonima generale incremento beni immobiliari (1) e di Fassini Muzio e Maria (2);

Ritenuto che fuori termine è stata presentata una opposizione da parte di Manfredi Goffredo per conto della Società costruzioni ed esercizi industriali (3);

Ritenuto che il comune di Roma ha controdedotto alle opposizioni presentate nei termini e fuori termine con nota 3 novembre 1959, n. 45529:

Ritenuto che direttamente al Ministero dei lavori pubblici è stata presentata una opposizione da parte dell'Istituto Salesiano delle Missioni (4);

Ritenuto che il progetto presentato prevede:

1) la destinazione a complesso parrocchiale di un lotto, già destinato a palazzine, di proprietà dell'Opera per la Preservazione della Fede;

2) la destinazione a zona con caratteristiche speciali di un isolato compreso nella zona già stralciata dall'approvazione del piano particolareggiato n. 144, e distinto nelle planimetrie del piano con la lettera «B»;

3) la destinazione parte a parco privato parte a parco e parte ad edilizia con speciali caratteristiche dell'area relativa alla villa Fassini già stralciata dall'approvazione del piano particolareggiato n. 144;

4) la destinazione prevalentemente a zona intensiva dell'area a sud del piano particolareggiato approvato con decreto presidenziale 10 luglio 1957;

5) una rete stradale collegata a quella del piano particolareggiato confinante nonchè la destinazione di aree per la costruzione di un mercato e degli edifici pubblici comunali;

Considerato che la variante proposta appare redatta al fine di conformare la vasta area a sud del piano particolareggiato di esecuzione n. 144 alle prescrizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1957, con il quale è stato approvato il piano stesso;

che, per realizzare una soluzione più razionale ed organica, è stata compresa nella variante stessa una zona più estesa di quella prevista dal piano particolareggiato n. 144 al fine di meglio inquadrare con il resto del piano la zona a suo tempo stralciata dall'approvazione ed indicata con la lettera « B »;

che opportunamente tale estensione si è sviluppata verso il sud della parte già approvata, ubicandovi anche gli importanti servizi indispensabili all'intero quartiere;

Considerato, in particolare, che è ammissibile — in quanto risponde alle esigenze di culto del quartiere — la destinazione e complesso parrocchiale del lotto di terreno sito nelle zone a sud ed ovest di due strade di piano regolatore al confine del quartiere INA-Casa Tiburtino:

Considerato che si ritengono accettabili le caratteristiche edificatorie fissate per la prima zona stralciata dall'approvazione del piano particolareggiato n. 144, distinta nelle planimetrie del piano con la lettera «B»; e nella quale sono previsti edifici speciali isolati per una comunità religiosa;

Considerato che si ravvisano, altresì, accettabili le altre sistemazioni relative alle attrezzature di carattere pubblico, fatta eccezione per la ubicazione del mercato, per la quale dovrà essere impegnato il piazzale con aiuole e giardino, posto in prossimità dell'edificio comunale;

che, l'area prevista dal piano per il mercato, dovrà essere destinata a giardino pubblico;

che tale mutamento di destinazione, trattandosi di attrezzature di interesse pubblico, non modifica il piano di esproprio previsto dal progetto in esame;

Considerato, che tale progetto non appare, invece, accettabile per la parte relativa alla zona di villa Fassini, in quanto la suddivisione di tale villa in due parti — di cui una destinata a parco pubblico e l'altra a parco privato — incide sfavorevolmente sulla unità arborea e paesistica del complesso della villa stessa;

che pertanto si ravvisa necessario che almeno il nucleo centrale di detto complesso, con le relative alberature, venga mantenuto nella sua attuale conformazione;

che appare, nel contempo, necessario assicurare, anche la continuità del parco pubblico fiancheggiante la scuola elementare presso il quartiere INA-Casa in modo da farlo proseguire ad ovest della villa Fassini e da riunirlo con la zona a parco pubblico nell'area già destinata a mercato, di cui è cenno nei precedenti considerando;

che, inoltre, dovrà essere riveduta anche la sistemazione prevista per la zona destinata ad edilizia con caratteristiche speciali indicata nelle planimetrie del piano con la lettera « C »;

che tale revisione dovrà avvenire attraverso uno studio di insieme e comunque in modo da lasciare più spazio libero possibile verso il nucleo centrale della villa Fassini e le altre zone a parco pubblico;

che, infine, lo studio relativo all'assetto di cui sopra non dovrà essere limitato al perimetro stabilito dal Comune come limite della presente variante, ma dovrà essere esteso adeguatamente ad est e a sud, onde inserire la sistemazione stessa in un più ampio quadro di insieme di tutta la zona;

che, in relazione a quanto sopra, deve essere stralciata dall'approvazione tutta la zona compresa nel perimetro del piano particolareggiato della zona già stralciata dal piano particolareggiato n. 144, concernente tutto il comprensorio della villa Fassini;

Considerato per quanto riguarda le opposizioni che quella presentata dalla Società Anonima Generale Incremento Beni Immobiliari (G.I.B.I.), (1) e quella presentata dal sig. Manfredi Goffredo (3) non possono essere accolte per gli stessi motivi indicati nelle controdeduzioni comunali, con le quali si concorda;

Considerato che l'opposizione Fassini Muzio e Maria (2) non dà luogo a provvedere in quanto le previsioni relative alla proprietà degli interessati vanno stralciate dall'approvazione del piano, giusta quanto specificato nei precedenti considerando;

Considerato che l'opposizione Istituto Salesiano delle Missioni (4), intesa ad ottenere una rettifica stradale, può essere accolta, in quanto tale rettifica migliora la proposta del Comune con la quale si prevede una strada in curva non giustificata da particolari necessità;

Considerato che la proposta variante apporta modifiche al piano regolatore di massima del 1931:

che per la sua attuazione si ravvisa congruo fissare il termine di cinque anni decorrente dalla data del presente decreto;

Visto il decreto interministeriale con il quale è stato approvato il piano finanziario relativo alla variante di che trattasi:

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150;

Visto il voto n. 716 emesso dalla Commissione per il piano regolatore di Roma nelle adunanze del 17 e 24 marzo, 16 settembre, 14 dicembre 1960 e 21 giugno 1961;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Con lo stralcio di cui alle premesse, sono approvati la variante *bis* al piano particolareggiato n. 144 di esecuzione della zona compresa fra via Tiburtina — nuove vie di piano regolatore — via di Casal Bruciato, approvato con decreto presidenziale 10 luglio 1957, e il piano particolareggiato di esecuzione della zona compresa fra nuove vie di piano regolatore, perimetri del piano particolareggiato n. 144 e delle zone stralciate.

Il progetto sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala 1:5000, in una planimetria in scala 1:2000, in una relazione, in un elenco delle proprietà interessate e nella nota 3 novembre 1959, n. 45529, contenente le controdeduzioni comunali alle opposizioni presentate.

Sono respinte le opposizioni della Società Anonima Generale Incremento Beni Immobiliari (G.I.B.I.) (1) e di Manfredi Goffredo per conto della Società costruzioni ed esercizi industriali (3).

Non dà luogo a provvedere l'opposizione Fassini Muzio e Maria (2).

E' accolta l'opposizione dell'Istituto Salesiano delle Missioni (4).

Per l'esecuzione del piano è fissato il termine di cinque anni da decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 24. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1962, n. 925.

Approvazione dello statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visto il decreto ministeriale in data 20 dicembre 1961, con il quale il Banco di Napoli, avente una propria Sezione di credito fondiario, è stato autorizzato ad istituire una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, secondo le disposizioni della legge 11 marzo 1958, n. 238, sopra citata;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvato lo statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche di impianti di pubblica utilità presso il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, avente una propria Sezione di credito fondiario, composto di 11 articoli, allegato al presente decreto e debitamente vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 27 aprile 1962

GRONCHI

TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 12. — VILLA

Statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso il Banco di Napoli.

TITOLO I

Costituzione Sede Scopo Operazioni Patrimonio

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 11 marzo 1958, n. 238, ed in conformità del decreto ministeriale in data 20 dicembre 1961 è istituita presso il Banco di Napoli, con patrimonio proprio e gestione e bilancio distinti da quelli dell'Istituto, una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità.

La Sezione ha la propria sede centrale in Napoli presso la Direzione generale del Banco, opera nelle Provincie nelle quali agisce la Sezione di credito fondiario dell'Istituto, si avvale per le proprie operazioni delle filiali del Banco stesso le quali agiscono come uffici della Sezione.

Compito della Sezione è l'erogazione di mutui a favore di enti pubblici aventi giurisdizione nella propria sfera di competenza nonchè a favore di consorzi, aziende autonome o società dagli stessi enti costituiti ed inoltre a favore di imprese di nazionalità italiana operanti nella sfera di competenza della Sezione che abbiano ottenuto dagli enti predetti concessioni relative ad opere pubbliche o impianti di pubblica utilità.

Art. 2.

I mutui di cui al comma terzo dell'art. 1 sono effettuati dalla Sezione con le modalità e nei limiti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 marzo 1958, n. 238.

L'emissione di obbligazioni della Sezione è regolata dalle norme stabilite dall'art. 3 della citata legge e, per quanto in essa non previsto, dalle vigenti disposizioni sul credito fondiario.

Ove non contrasti con il presente statuto, è applicabile alla Sezione ogni altra disposizione concernente i mutui fondiari, ivi comprese le disposizioni relative al regime tributario.

Art. 3.

Il patrimonio della Sezione è formato:

1) dal fondo di dotazione;

2) dalle riserve.

Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di lire 1.000.000.000 (un miliardo) assegnata dal Banco di Napoli.

Alla costituzione delle riserve si provvederà con l'accantonamento di parte degli utili annuali in armonia con quanto stabilito nel seguente art. 9.

TITOLO II

Rappresentanza Amministrazione Vigilanza governativa

Art. 4.

La Sezione è rappresentata ed amministrata dagli stessi organi del Banco di Napoli nei rispettivi limiti di competenza, quali risultano dallo statuto del Banco.

Essa, per l'adempimento dei propri compiti, si avvale del personale del Banco di Napoli, rimborsando a questo le spese relative, nonchè le altre spese generali e di amministrazione

Le operazioni attive e passive e le rendite e spese sono tenute distinte nella contabilità e nel bilancio del Banco.

Art. 5.

Presso la Sezione è istituito un Comitato tecnico consultivo presieduto dal presidente del Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli.

Del Comitato fanno parte: il direttore generale del Banco, con funzione di vice presidente, ed altri tre membri scelti dal Consiglio di amministrazione del banco tra persone di particolare competenza.

I componenti del Comitato, all'infuori del presidente e del direttore generale del Banco, durano in carica per un biennio, scadendo con l'approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio, e possono essere confermati.

Art. 6.

Il Comitato tecnico consultivo decide sull'ammissione ad istruttoria delle domande di mutuo e dà parere:

a) sui criteri, le norme e le modalità per la concessione e l'erogazione dei mutui della Sezione da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione del Banco;

b) sulla concessione dei mutui da deliberarsi dal Consiglio di amministrazione del banco;

c) se richiesto, sulle questioni che interessino in genere l'attività della Sezione.

Art. 7.

La Sezione è sottoposta alla vigilanza governativa che viene esercitata secondo le norme contenute nello statuto del Banco.

TITOLO III

Bilancio Utili Scioglimento Liquidazione

Art. 8.

L'esercizio della Sezione si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio annuale viene sottoposto per l'approvazione al Consiglio di amministrazione del banco.

Art. 9.

Gli utili netti di esercizio sono ripartiti come segue:

a) è prelevata una somma pari al 10 % da destinarsi al fondo di riserva della Sezione fino a quando questo non raggiunga la metà del fondo di dotazione;

b) viene corrisposta al Banco una quota fino al 5 % sull'importo del fondo di dotazione;

c) il residuo è attribuito in aumento del fondo di riserva fino a che questo raggiunga la metà del fondo di dotazione.

Quando il fondo di riserva abbia raggiunto la metà del fondo di dotazione, gli utili netti, detratta la quota spettante al Banco come precisato alla lettera b), saranno assegnati nel modo seguente:

per metà a costituzione di un fondo speciale di previdenza fino a che questo raggiunga l'ammontare complessivo di una semestralità dei mutui in cartelle e in contanti esistenti alla chiusura dell'esercizio;

per l'altra metà al Banco.

Art. 10.

In caso di scioglimento della Sezione, le norme relative alla liquidazione verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed il patrimonio netto risultante sarà devoluto al Banco.

TITOLO IV

Disposizioni generali

Art. 11.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si osserveranno le prescrizioni di legge e dei regolamenti in vigore nonchè quelle del vigente statuto del Banco.

Visto, *il Ministro per il tesoro* TREMELLONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1962, n. 926.

Inclusione dell'abitato di Celle San Vito, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 791, emesso nell'adunanza del 10 aprile 1962;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1 sub. 7 del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Celle San Vito, in provincia di Foggia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1962

SEGNI

SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 11. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1962, n. 927.

Autorizzazione alla emissione di francobolli celebrativi del Concilio Ecumenico Vaticano II, della Campagna mondiale di eradicazione della malaria e del 30° Anniversario della istituzione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere una serie di francobolli celebrativi, rispettivamente, del Concilio Ecumenico Vaticano II, della Campagna mondiale per la eradicazione della malaria e del 30° Anniversario della istituzione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di:

a) una serie di francobolli celebrativi del Concilio Ecumenico Vaticano II;

b) una serie di francobolli celebrativi della Campagna mondiale per la eradicazione della malaria;

c) una serie di francobolli celebrativi del 30° Anniversario della istituzione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia;

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno stabiliti i valori, le caratteristiche tecniche ed i termini di validità e di cambio dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1962

SEGNI

FANFANI — CORBELLINI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 19. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1962, n. 928.

Ripartizione di trecentosettanta posti di assistenti ordinari ai sensi della legge 26 gennaio 1962.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 17 con cui sono stati istituiti settecentocinquanta nuovi posti di assistente ordinario;

Considerato che di detti settecentocinquanta posti, la metà deve essere assegnata a cattedre presso cui prestano servizio assistenti straordinari;

Ravvisata la necessità di provvedere alla ripartizione dei rimanenti posti, onde mettere in grado le Università di provvedere in tempo utile ai provvedimenti di loro competenza;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Trecentosettanta dei trecentosettantacinque posti di assistente ordinario istituiti con la legge 26 gennaio 1962, n. 17 sono ripartiti come appresso:

	Numero dei posti
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA	
Università di Bari	
cattedra di Procedura penale	1
cattedra di Istituzioni di diritto privato	1
Università di Bologna	
cattedra di Diritto costituzionale	1
cattedra di Diritto ecclesiastico	1
Università di Cagliari:	
cattedra di Economia politica	1
Università di Camerino:	
cattedra di Diritto internazionale	1
Università di Catania	
cattedra di Istituzioni di diritto pubblico	1
cattedra di Storia del diritto italiano	1
Università di Ferrara:	
cattedra di Diritto commerciale	1
Università di Genova:	
cattedra di Istituzioni di diritto privato	1
cattedra di Istituzioni di diritto pubblico	1
Università di Macerata:	
cattedra di Medicina legale	1
Università di Messina:	
catteodra di Filosofia del diritto	1
cattedra di Storia del diritto italiano	1
Università di Milano:	
cattedra di Diritto civile	1
cattedra di Diritto processuale civile	1
Università di Napoli:	
cattedra di Diritto romano	1
cattedra di Economia politica	1
cattedra di Istituzioni di diritto privato 2ª	1
cattedra di Diritto processuale civile	1
Università di Padova:	
cattedra di Statistica	1
cattedra di Procedura civile	1
cattedra di Diritto commerciale	1
cattedra di Diritto del lavoro	1
Università di Palermo:	
cattedra di Istituzioni di diritto privato 1ª	1
cattedra di Diritto civile	1
Università di Parma:	
cattedra di Diritto internazionale	1
Università di Perugia:	
cattedra di Istituzioni di diritto romano	1
Università di Pisa:	
cattedra di Diritto processuale civile	1
Università di Roma:	
cattedra di Storia del diritto italiano	1
Università di Sassari:	
cattedra di Diritto amministrativo	1
Università di Siena:	
cattedra di Diritto romano	1
Università di Torino:	
cattedra di Diritto commerciale	1
Università di Trieste:	
cattedra di Medicina legale e delle assicurazioni	1
FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE	
Università di Firenze:	
cattedra di Storia contemporanea	1
Università di Padova:	
cattedra di Storia dei trattati e politica internazionale	1
Università di Roma:	
cattedra di Istituzioni di diritto pubblico	1
cattedra di Istituzioni di diritto privato	1
cattedra di Diritto del lavoro	1
FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO	
Università di Bari:	
cattedra di Geografia economica	1
cattedra di Merceologia	1
cattedra di Ragioneria generale ed applicata	1
cattedra di Storia	1
cattedra di Lingua e letteratura inglese	1
Università di Bologna:	
cattedra di Tecnica commerciale ed industriale	1
Università di Catania:	
cattedra di Diritto commerciale	1
Università di Firenze:	
cattedra di Geografia economica	1
Università di Genova:	
cattedra di Diritto commerciale	1
Università di Messina:	
cattedra di Tecnica bancaria e professionale	1
cattedra di Matematica finanziaria ed attuariale	1
Università di Napoli:	
cattedra di Tecnica bancaria e professionale	1
cattedra di Matematica generale	1
Università di Palermo:	
cattedra di Matematica generale	1

	Numero dei posti
Università di Parma:	
cattedra di Storia economica	1
cattedra di Economia e politica agraria	1
Università di Pisa:	
cattedra di Statistica	1
Università di Roma:	
cattedra di Matematica generale	1
cattedra di Economia e politica agraria	1
cattedra di Istituzioni di diritto privato	1
Università di Trieste:	
cattedra di Geografia economica	1
Istituto Universitario di Economia e Commercio e di Lingue e Letterature straniere di Venezia:	
cattedra di Matematica generale	1
Istituto Universitario Navale di Napoli:	
cattedra di Merceologia	1

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Università di Bari:	
cattedra di Filologia romanza	1
cattedra di Letteratura latina	1
Università di Bologna:	
cattedra di Lingua e letteratura ungherese	1
cattedra di Lingua e letteratura inglese	1
Università di Cagliari:	
cattedra di Glottologia	1
Università di Catania:	
cattedra di Letteratura cristiana antica	1
Università di Firenze:	
cattedra di Letteratura italiana	1
Università di Genova:	
cattedra di Filosofia morale	1
Università di Messina:	
cattedra di Lingua e letteratura latina	1
cattedra di Storia greca	1
Università di Milano:	
cattedra di Storia moderna	1
cattedra di Sociologia	1
Università di Napoli:	
cattedra di Letteratura italiana	1
cattedra di Storia medioevale e moderna	1
Università di Palermo:	
cattedra di Psicologia	1
Università di Perugia:	
cattedra di Lingua e letteratura italiana	1
cattedra di Storia dell'arte medioevale e moderna	1
Università di Roma:	
cattedra di Storia della filosofia medioevale	1
Università di Torino:	
cattedra di Letteratura cristiana antica	1
Istituto Universitario Orientale di Napoli:	
cattedra di Italiano	1
Istituto Universitario di Economia e Commercio e di Lingue e Letterature straniere di Venezia:	
cattedra di Lingua e letteratura tedesca	1
Scuola Normale Superiore di Pisa:	
cattedra di Filosofia	1

FACOLTÀ DI MAGISTERO

	Numero dei posti
Università di Bari:	
cattedra di Storia	1
Università di Bologna:	
cattedra di Storia della filosofia	1
Università di Cagliari:	
cattedra di Storia della filosofia	1
Università di Firenze:	
cattedra di Storia della filosofia	1
Università di Padova:	
cattedra di Psicologia	1
cattedra di Pedagogia	1
Università di Roma:	
cattedra di Sociologia	1
cattedra di Filosofia	1

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Università di Bari:	
cattedra di Semeiotica medica	1
cattedra di Patologia speciale medica e metodologia clinica	1
cattedra di Clinica dermosifilopatica	1
cattedra di Clinica otorinolaringoiatrica	1
Università di Bologna:	
cattedra di Clinica oculistica	1
cattedra di Anatomia umana normale	1
cattedra di Puericoltura	1
cattedra di Fisiologia umana	1
cattedra di Istologia ed embriologia generale	1
cattedra di Clinica dermosifilopatica	1
cattedra di Psicologia	1
cattedra di Radiologia	1
Università di Cagliari:	
cattedra di Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	1
Università di Catania:	
cattedra di Clinica odontoiatrica	1
cattedra di Patologia generale	1
cattedra di Patologia speciale medica e metodologia clinica	1
cattedra di Clinica pediatrica	1
cattedra di Clinica otorinolaringoiatrica (anestesista)	1
cattedra di Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	1
Università di Genova:	
cattedra di Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica	1
cattedra di Clinica dermosifilopatica	1
Università di Messina:	
cattedra di Semeiotica chirurgica	1
cattedra di Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica	1
Università di Milano:	
cattedra di Clinica neurochirurgica	1
cattedra di Semeiotica medica	1
cattedra di Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	1

	Numero dei posti
cattedra di Patologia speciale medica e metodologia clinica	1
cattedra di Biochimica . . .	1
cattedra di Igiene .	1
Università di Modena:	
cattedra di Chimica biologica	1
cattedra di Patologia generale	1
cattedra di Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	1
cattedra di Anatomia ed istologia patologica	1
cattedra di Clinica medica generale e terapia medica	1
Università di Napoli:	
cattedra di Anatomia ed istologia patologica	1
cattedra di Fisiologia umana	1
cattedra di Clinica medica generale e terapia medica	1
cattedra di Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	1
cattedra di Medicina legale e delle assicurazioni	1
cattedra di Patologia generale	1
cattedra di Microbiologia .	1
cattedra di Igiene .	1
Università di Padova:	
cattedra di Farmacologia	1
cattedra di Clinica delle malattie nervose e mentali	1
cattedra di Microbiologia . .	1
cattedra di Fisiologia umana . .	1
cattedra di Clinica oculistica . .	1
cattedra di Anatomia umana normale .	1
cattedra di Chimica . .	1
cattedra di Igiene	1
Università di Palermo:	
cattedra di Radiologia . . .	1
cattedra di Farmacologia	1
cattedra di Medicina legale e delle assicurazioni	1
cattedra delle Fisiologia umana	1
cattedra di Clinica otorinolaringoiatrica	1
cattedra di Clinica delle malattie nervose e mentali .	1
Università di Parma:	
cattedra di Microbiologia . .	1
cattedra di Semeiotica medica	1
cattedra di Clinica ortopedica . .	1
cattedra di Puericoltura . . .	1
cattedra di Tisiologia	1
Università di Pavia:	
cattedra di Igiene . . .	1
cattedra di Semeiotica medica . .	1
cattedra di Clinica pediatrica . .	1
cattedra di Patologia generale	1
cattedra di Clinica ostetrica e ginecologica	1
Università di Perugia:	
cattedra di Patologia speciale medica e metodologia clinica . . .	1
cattedra di Clinica ortopedica	1

	Numero dei posti
cattedra di Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	1
cattedra di Microbiologia . . .	1
cattedra di Anatomia umana normale .	1
Università di Roma:	
cattedra di Genetica medica . . .	1
cattedra di Farmacologia	1
cattedra di Medicina legale e delle assicurazioni	1
cattedra di Istologia ed embriologia generale .	1
cattedra di Clinica otorinolaringoiatrica	1
cattedra di Clinica pediatrica	1
cattedra di Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	2
cattedra di Clinica delle malattie nervose e mentali	1
cattedra di Fisiologia umana	1
cattedra di Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica	2
cattedra di Clinica medica generale e terapia medica	1
cattedra di Clinica ostetrica e ginecologica	1
cattedra di Semeiotica chirurgica .	3
cattedra di Clinica ortopedica	1
Università di Sassari:	
cattedra di Clinica pediatrica	1
Università di Siena:	
cattedra di Farmacologia . .	1
cattedra di Anatomia umana normale .	1
Università di Torino:	
cattedra di Clinica ortopedica	1

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI

	Numero dei posti
Università di Bari:	
cattedra di Genetica .	1
cattedra di Chimica biologica	1
cattedra di Chimica analitica	1
cattedra di Fisiologia generale	1
Università di Bologna:	
cattedra di Fisiologia vegetale	1
cattedra di Paleontologia	1
cattedra di Chimica generale ed inorganica	1
cattedra di Analisi matematica	1
Università di Cagliari:	
cattedra di Meccanica razionale	1
cattedra di Chimica fisica .	1
cattedra di Antropologia	1
Università di Camerino:	
cattedra di Chimica organica . .	1
cattedra di Fisiologia generale .	1
cattedra di Zoologia . . .	1
Università di Catania:	
cattedra di Geologia	1
cattedra di Chimica organica	1
cattedra di Biologia marina	1
cattedra di Algebra	1
cattedra di Micropaleontologia	1
Università di Ferrara:	
cattedra di Algebra	1
cattedra di Zoologia	1
cattedra di Geologia	1

	Numero dei posti
Università di Firenze:	
cattedra di Meccanica razionale	1
cattedra di Chimica fisica	1
cattedra di Antropologia	1
Università di Genova:	
cattedra di Chimica generale ed inorganica	1
cattedra di Mineralogia	1
cattedra di Botanica	1
Università di Messina:	
cattedra di Fisica superiore	1
cattedra di Chimica organica	1
cattedra di Mineralogia	1
Università di Milano:	
cattedra di Fisica sperimentale	1
cattedra di Fisiologia generale	1
cattedra di Petrografia	1
cattedra di Geometria superiore	1
cattedra di Chimica fisica	1
Università di Modena:	
cattedra di Chimica organica	1
cattedra di Anatomia comparata	1
cattedra di Geometria	1
cattedra di Paleontologia	1
Università di Napoli:	
cattedra di Struttura della materia	1
cattedra di Petrografia	1
cattedra di Algebra	1
cattedra di Botanica	1
Università di Padova:	
cattedra di Chimica organica	1
cattedra di Istituzioni di fisica teorica	1
cattedra di Paleontologia	1
cattedra di Analisi matematica 1ª	1
Università di Palermo:	
cattedra di Istologia ed embriologia	1
cattedra di Paleontologia	1
cattedra di Chimica fisica	1
Università di Parma:	
cattedra di Geometria descrittiva	1
cattedra di Strutturistica chimica	1
cattedra di Fisica sperimentale	1
cattedra di Spettrografia	1
Università di Pavia:	
cattedra di Chimica organica	1
cattedra di Fisica sperimentale	1
cattedra di Anatomia comparata	1
cattedra di Chimica generale ed inorganica 1ª	1
Università di Perugia:	
cattedra di Esercitazioni di analisi chimiche qualitative	1
cattedra di Fisiologia vegetale	1
Università di Pisa:	
cattedra di Petrografia	1
cattedra di Zoologia 2ª	1
cattedra di Algebra	1
Università di Roma:	
cattedra di Fisica sperimentale 1ª	1
cattedra di Chimica organica	1
cattedra di Chimica generale ed inorganica 2ª	1
cattedra di Mineralogia	1
cattedra di Petrografia	1
cattedra di Genetica	1
cattedra di Anatomia umana	1
Università di Torino:	
cattedra di Fisica matematica	1
cattedra di Algebra	1
cattedra di Botanica	1
cattedra di Chimica fisica	1
Università di Trieste:	
cattedra di Chimica fisica	1
cattedra di Fisica teorica	1
Scuola Normale Superiore di Pisa:	
cattedra di Fisica teorica	1

FACOLTÀ DI CHIMICA INDUSTRIALE

Università di Bologna:	
cattedra di Chimica industriale	1

FACOLTÀ DI FARMACIA

Università di Bologna:	
cattedra di Tecnica e legislazione farmaceutica	1
Università di Napoli:	
cattedra di Tecnica e legislazione farmaceutica	1
Università di Perugia:	
cattedra di Chimica biologica	1
Università di Roma:	
cattedra di Chimica farmaceutica applicata	1
Università di Trieste:	
cattedra di Chimica biologica	1

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Università di Bari:	
cattedra di Tecnica ed economia dei trasporti	1
cattedra di Tecnologie di materiali e Chimica applicata	1
cattedra di Fisica tecnica	1
cattedra di Architettura tecnica 1ª	1
cattedra di Analisi matematica	1
Università di Bologna:	
cattedra di Arte mineraria	1
cattedra di Tecnica delle costruzioni	1
cattedra di Calcolatrici elettroniche	1
cattedra di Impianti nucleari	1
cattedra di Impianti meccanici	1
cattedra di Tecnologia dei materiali nucleari	1
cattedra di Estrazione e trasporti idrocarburi	1
cattedra di Macchine	1
Università di Cagliari:	
cattedra di Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti	1
cattedra di Urbanistica	1
cattedra di Preparazione dei minerali	1

	Numero dei posti
Università di Genova:	
cattedra di Fisica 1ª	1
cattedra di Analisi matematiche 1ª	1
cattedra di Chimica	1
cattedra di Fisica tecnica	1
Università di Napoli:	
cattedra di Tecnica delle fondazioni	1
cattedra di Gasdinamica	1
cattedra di Impianti elettrici	1
cattedra di Elettrochimica	1
cattedra di Tecnica delle costruzioni	1
cattedra di Fisica tecnica	1
Università di Padova:	
cattedra di Comunicazioni elettriche	1
cattedra di Costruzioni di macchine	1
cattedra di Metallurgia	1
cattedra di Idraulica	1
cattedra di Campi elettromagnetici e circuiti	1
cattedra di Scienza delle costruzioni	1
cattedra di Impianti meccanici	1
cattedra di Principi di ingegneria chimica	1
Università di Palermo:	
cattedra di Meccanica applicata alle macchine	1
cattedra di Impianti industriali elettrici	1
cattedra di Fisica tecnica	1
cattedra di Fisica 1ª	1
Università di Pisa:	
cattedra di Meccanica razionale	1
cattedra di Motori per aeromobili	1
cattedra di Fisica del reattore nucleare	1
cattedra di Principi di ingegneria chimica	1
Università di Roma:	
cattedra di Analisi matematica 1ª	1
cattedra di Analisi matematica 2ª	1
cattedra di Fisica 1ª	1
cattedra di Fisica 2ª	1
cattedra di Meccanica razionale	1
cattedra di Metodi di osservazione e misura	1
cattedra di Meccanica applicata alle macchine e macchine	1
cattedra di Campi elettromagnetici e circuiti	1
Università di Trieste:	
cattedra di Fisica tecnica	1
cattedra di Misure elettriche	1
cattedra di Costruzioni idrauliche	1
cattedra di Meccanica delle vibrazioni	1
Politecnico di Milano:	
cattedra di Analisi matematica 1ª	1
cattedra di Fisica 1ª	1
cattedra di Fisica 2ª	1
cattedra di Meccanica razionale	1
cattedra di Geometria	1
cattedra di Chimica organica	1
cattedra di Tecnica delle costruzioni	1
Politecnico di Torino:	
cattedra di Analisi matematica 2ª	1
cattedra di Geometria 2ª	1
cattedra di Meccanica razionale	1
cattedra di Fisica 2ª	1
cattedra di Misure elettroniche	1
cattedra di Fisica tecnica	1
cattedra di Progetti per aeromobili	1

FACOLTÀ DI ARCHITETTURA

	Numero dei posti
Università di Firenze:	
cattedra di Restauro dei monumenti	1
Università di Napoli:	
cattedra di Architettura degli interni, arredamento e decorazione	1
cattedra di Scienze delle costruzioni	1
cattedra di Composizione architettonica	1
Università di Palermo:	
cattedra di Disegno dal vero	1
Università di Roma:	
cattedra di Elementi costruttivi	1
cattedra di Scienza delle costruzioni	1
Politecnico di Milano:	
cattedra di Geometria descrittiva con elementi di Proiettiva	1
cattedra di Urbanistica	1
cattedra di Scienze delle costruzioni	1
Politecnico di Torino:	
cattedra di Composizione architettonica	1
cattedra di Elementi di composizione	1
cattedra di Architettura degli interni, arredamento e decorazione	1
Istituto Universitario di Architettura di Venezia:	
cattedra di Urbanistica 1ª	1
cattedra di Urbanistica 2ª	1

FACOLTÀ AGRARIA

	Numero dei posti
Università di Bari:	
cattedra di Estimo rurale e contabilità	1
cattedra di Industrie agrarie	1
Università di Bologna:	
cattedra di Patologia vegetale	1
cattedra di Agronomia generale e coltivazioni erbacee	1
Università di Catania:	
cattedra di Agronomia generale e coltivazioni erbacee	1
cattedra di Patologia vegetale	1
Università di Firenze:	
cattedra di Selvicoltura	1
Università di Napoli:	
cattedra di Entomologia agraria	1
cattedra di Zootecnica generale	1
Università di Padova:	
cattedra di Patologia vegetale	1
cattedra di Chimica agraria	1
Università di Palermo:	
cattedra di Agronomia generale e coltivazioni erbacee	1
cattedra di Coltivazioni arboree	1
Università di Perugia:	
cattedra di Zootecnica speciale	1
cattedra di Microbiologia	1

	Numero dei posti
Università di Pisa:	
cattedra di Api e bachicoltura	1
Università di Sassari:	
cattedra di Patologia vegetale	1
cattedra di Entomologia agraria	1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1962

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 2. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1962, n. 929.

Riconoscimento della personalità giuridica del Fondo pensioni per il personale della Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma.

N. 929. Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene riconosciuta la la personalità giuridica del Fondo pensioni per il personale della Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 36. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1962, n. 930.

Riconoscimento della personalità giuridica della Cassa di previdenza aziendale per il personale del Monte dei Paschi di Siena, con sede in Siena.

N. 930. Decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene riconosciuta la personalità giuridica della Cassa di previdenza aziendale per il personale del Monte dei Paschi di Siena, con sede in Siena, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 37. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1962, n. 931.

Autorizzazione alla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) ad acquistare un complesso immobiliare, sito in Venezia.

N. 931. Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1962, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) viene autorizzata ad acquistare un complesso immobiliare, sito in Venezia, a rogito notaio Luigi Michieli del 20 luglio 1961, al n. 11045 di repertorio, da adibirsi a sede regionale della Società.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 42. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1962, n. 932.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione laicale, a scopo di culto e di religione, denominata « Terz'Ordine Nazionale Secolare Francescano dei Frati Minori Cappuccini », con sede in Roma.

N. 932. Decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'associazione laicale a scopo di culto e di religione, denominata « Terz'Ordine Nazionale Secolare Francescano dei Frati Minori Cappuccini », con sede in Roma, piazza della Consolazione n. 84, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 51. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1961.

Istituzione della pianta organica degli operai permanenti del Ministero dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 3 novembre 1960, n. 27932, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1960, registro n. 6, Presidenza, foglio n. 104, con il quale il contingente degli operai temporanei del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1960-61 è stato determinato in 2131 unità;

Considerato che, alla data di entrata in vigore della citata legge 5 marzo 1961, n. 90, quarantadue operai temporanei erano cessati dal servizio per cause varie;

Visto il decreto interministeriale in data 3 febbraio 1961, n. 3213, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1961, registro n. 10 Lavori pubblici, foglio numero 270, con il quale il contingente degli operai giornalieri del predetto Ministero è stato fissato per lo esercizio finanziario 1960-61 in ottocentocinquanta unità delle quali ottocentoventotto erano in servizio alla data del 29 marzo 1961;

Considerato che quattrocentosettanta operai temporanei e giornalieri sono immessi fra il personale impiegatizio non di ruolo, a norma dell'art. 64 della citata legge 5 marzo 1961, n. 90;

Considerato che occorre provvedere ad istituire la pianta organica degli operai permanenti del Ministero dei lavori pubblici, il cui numero dei posti risulta in 2447 (2131 + 828 — 42 — 470);

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 29 marzo 1961 è istituita la seguente pianta organica degli operai permanenti del Ministero dei lavori pubblici:

1ª categoria specializzati (coeff. 167) . .	n.	261
2ª categoria qualificati (coeff. 157) . .	»	1.076
3ª categoria comuni (coeff. 151) . . .	»	953
4ª categoria manovali (coeff. 148) . . .	»	157
Totale . . .	n.	2.447

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1961

GRONCHI

ZACCAGNINI — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1962
Registro n. 29 Lavori pubblici, foglio n. 75

(4143)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1961.

Istituzione della pianta organica degli operai permanenti dell'Amministrazione centrale del tesoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67;
Visto l'art. 14 della legge 27 maggio 1959, n. 324;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 81912/65108/45.2 del 15 settembre 1961 riguardante l'applicazione della legge n. 90 sopracitata;

Visti i decreti ministeriali del 27 giugno 1960 e del 30 giugno 1960, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 29 luglio 1960, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 289, ed il 16 dicembre 1960, registro n. 45 Tesoro, foglio n. 383, con i quali il contingente degli operai giornalieri della Ragioneria generale dello Stato è stato fissato, per l'esercizio finanziario 1960-61, in complessive venticinque unità;

Considerato che delle venticinque unità suddette, sedici hanno avanzato, avendone i requisiti, istanza di passaggio alle categorie del personale civile non di ruolo di cui all'art. 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, per cui la tabella organica degli operai permanenti della Ragioneria generale dello Stato da istituire ai sensi dell'art. 62 della citata legge deve comprendere nove unità così suddivise: categoria 1ª operai specializzati: cinque (coefficiente 167), categoria 2ª operai qualificati: quattro (coefficiente 157);

Visto il decreto interministeriale del 7 aprile 1961 registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1961, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 156, con il quale il contingente numerico dei salariati temporanei per i servizi della Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro viene determinato, per l'esercizio finanziario 1960-61, nel numero di undici unità;

Visti i decreti ministeriali del 30 giugno 1960 e del 1° luglio 1960, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 9 agosto 1960, registro n. 31 Tesoro, foglio n. 314, ed il 16 febbraio 1961, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 277, con i quali il contingente numerico dei salariati giornalieri per i servizi della predetta Direzione generale degli affari generali e del personale viene fissato, per l'esercizio finanziario 1960-61, in venticinque unità;

Considerato che, a seguito delle dimissioni di un operaio temporaneo e di un operaio giornaliero, i posti effettivamente ricoperti nei predetti contingenti sono stati rispettivamente dieci per gli operai temporanei e ventiquattro per gli operai giornalieri;

Considerato che delle trentaquattro unità suddette (10+24), ventisette hanno avanzato, avendone i requisiti, istanza di passaggio alle categorie del personale civile non di ruolo di cui all'art. 64 della citata legge n. 90, per cui la tabella organica degli operai permanenti della detta Direzione generale degli affari generali e del personale da istituire ai sensi dell'art. 62 della legge indicata deve comprendere sette unità così suddivise: categoria 1ª operai specializzati: uno (coefficiente 167), categoria 2ª operai qualificati: sei (coefficiente 157);

Visto il decreto interministeriale del 12 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1960, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 199, con il quale il contingente dei salariati temporanei della Direzione generale delle pensioni di guerra è stato fissato, per l'esercizio finanziario 1960-61, in complessive dieci unità;

Visto il decreto ministeriale del 30 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1961, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 110, con il quale il contingente numerico degli operai giornalieri della Direzione generale delle pensioni di guerra è stato fissato, per l'esercizio finanziario 1960-61, in complessive quindici unità;

Considerato che delle venticinque unità suddette (15+10) otto hanno avanzato, avendone i requisiti, istanza di passaggio alle categorie del personale civile non di ruolo di cui all'art. 64 della legge n. 90, per cui la tabella organica degli operai permanenti della Direzione generale delle pensioni di guerra da istituire ai sensi dell'art. 62 della legge n. 90 deve comprendere diciassette unità così suddivise: categoria 2ª operai qualificati: sei (coefficiente 157), categoria 3ª operai comuni: dieci (coefficiente 151), categoria 4ª operai manovali: uno (coefficiente 148);

Visto il decreto interministeriale del 9 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1960, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 16, con il quale il contingente degli operai temporanei del Provveditorato generale dello Stato è stato fissato, per l'esercizio finanziario 1960-61, in complessive centottanta unità;

Visti i decreti ministeriali del 2 gennaio 1961 e del 1° marzo 1961, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 16 febbraio 1961, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 278 e l'8 marzo 1961, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 205, con i quali il contingente degli operai giornalieri del Provveditorato generale dello Stato è stato fissato, per l'esercizio finanziario 1960-61, in complessive cinquantasei unità;

Considerato che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro di tre operai temporanei i posti ricoperti effettivamente nei predetti contingenti sono stati, per l'esercizio finanziario 1960-61, di complessive duecentotrentatre unità.

Considerato che delle duecentotrentatre unità suddette (177+56) novantuno hanno avanzato, avendone i requisiti, istanza di passaggio alle categorie del personale civile non di ruolo di cui all'art. 64 della legge n. 90, per cui la tabella organica degli operai permanenti del Provveditorato generale dello Stato da istituire ai sensi dell'art. 62 della legge n. 90, deve comprendere centoquarantadue unità così suddivise: categoria 1ª operai specializzati: ventitre (coefficiente 167), categoria 2ª operai qualificati: trentanove (coefficiente 157), categoria 3ª operai comuni: sessantaquattro

(coefficiente 151), categoria 5ª/B operaie: tredici (coefficiente 139), categoria 4ª manovali comuni: ventitre (coefficiente 148);

Ritenuta la necessità di istituire la pianta organica degli operai permanenti per l'Amministrazione centrale del tesoro suddivisa in quattro tabelle, una per ognuno dei sopraindicati uffici generali del Ministero del tesoro;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' istituita, con decorrenza 29 marzo 1961, la pianta organica degli operai permanenti dell'Amministrazione centrale del tesoro, suddivisa nelle seguenti tabelle:

TABELLA N. 1

Ragioneria generale dello Stato

Cat. 1ª:	operai specializzati	(coeff. 167)	n.	5
Cat. 2ª:	operai qualificati	(coeff. 157)	»	4
	Totale		n.	9

TABELLA N. 2

Direzione generale degli affari generali e del personale

Cat. 1ª:	operai specializzati	(coeff. 167)	n.	1
Cat. 2ª:	operai qualificati	(coeff. 157)	»	6
	Totale		n.	7

TABELLA N. 3

Direzione generale delle pensioni di guerra

Cat. 2ª:	operai qualificati	(coeff. 157)	n.	6
Cat. 3ª:	operai comuni	(coeff. 151)	»	10
Cat. 4ª:	operai manovali	(coeff. 148)	»	1
	Totale		n.	17

TABELLA N. 4

Provveditorato generale dello Stato

Cat. 1ª:	operai specializzati	(coeff. 167)	n.	23
Cat. 2ª:	operai qualificati	(coeff. 157)	»	39
Cat. 3ª:	operai comuni	(coeff. 151)	»	64
Cat. 4ª:	manovali comuni	(coeff. 148)	»	3
Cat. 5ª/B:	operaie	(coeff. 139)	»	13
	Totale		n.	142

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1961

GRONCHI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1962
Registro n. 19, foglio n. 269

(4144)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1962.

Rettifica ed ampliamento del decreto ministeriale del 19 maggio 1955, con il quale era stato imposto il vincolo panoramico sulla zona di Santa Maria del Rosario in Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Vista la proposta di vincolo del 23 maggio 1953 ed il successivo decreto ministeriale del 19 maggio 1955, con il quale, è stata dichiarata di notevole interesse pubblico a norma dell'art. 1 n. 4, della legge sopracitata, la zona di Santa Maria del Rosario in Roma;

Considerato che la predetta proposta nonchè il successivo decreto ministeriale riportano, nella dicitura della limitazione del vincolo, una formulazione che si presta ad una incerta interpretazione;

Osservato inoltre che sono state approvate variazioni al piano regolatore della zona particolarmente per quanto concerne l'andamento di via Michelini Tocci, posta da un lato come confine del vincolo;

Considerato che la Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 13 ottobre 1960 ha deciso di rettificare ed ampliare il vincolo già precedentemente imposto — con decreto ministeriale del 19 maggio 1955 — sulla zona di Santa Maria del Rosario in Roma;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Roma;

Vista l'opposizione avanzata contro la predetta proposta di rettifica di vincolo, dalla Società immobiliare, con sede in Roma, via A. De Pretis 43/a;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella località;

Ribadita la necessità di tutelare la predetta zona, in quanto, oltre a costituire, con la Chiesa di Santa Maria del Rosario sul Monte Mario, un complesso avente valore estetico tradizionale in armonica concordanza fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano, offre punti di vista accessibili al pubblico dai quali si gode il magnifico spettacolo della città sottostante, formando altresì un caratteristico fondale alla zona Trionfale;

Decreta:

Il vincolo già imposto sulla zona di Santa Maria del Rosario, comune di Roma, con decreto ministeriale del 19 maggio 1955, viene rettificato ed ampliato nel modo che segue: partendo dal punto di incontro del confine nord della particella catastale 66 foglio 368 con la via Trionfale, il limite del vincolo segue la predetta via fino a comprendere le particelle catastali 449 e 88, indi il confine nord della particella 88 sino a via Cadlolo, di qui una retta fino al punto nord di contatto della strada con la particella 970, poi il confine nord delle particelle 970 e 967 sino a via Michelini Tocci, tale via fino al punto d'incontro con via Cadlolo,

da questo punto una retta che raggiunge il punto di incontro del confine nord della particella 66 con via Trionfale.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Roma provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 3 luglio 1962

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Roma

Verbale n. 38

Oggi, 13 ottobre 1960, presso la Soprintendenza ai monumenti del Lazio, piazza Sant'Ignazio, 152, Roma, si è riunita la Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) ROMA Zona Santa Maria del Rosario, rettifica e ampliamento del vincolo.

(*Omissis*).

Alle ore 17, il vice presidente, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La Commissione provinciale di Roma per la tutela delle bellezze naturali panoramiche e paesistiche;

Vista la propria proposta di vincolo del 23 maggio 1953 ed il decreto ministeriale 19 maggio 1955, che dichiara di notevole interesse pubblico, a norma dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona di Santa Maria del Rosario in Roma, in quanto tale zona oltre a costituire con la Chiesa di Santa Maria del Rosario sul Monte Mario un complesso avente valore estetico e tradizionale in armonica concordanza fra la espressione della natura e quella del lavoro umano, offre punti di vista accessibili al pubblico dai quali si gode il magnifico spettacolo della città sottostante e forma un caratteristico fondale alla zona Trionfale;

Rilevato che la predetta proposta ed il decreto ministeriale riportano, nella dicitura della delimitazione del vincolo, una formulazione che si presta ad una incerta interpretazione;

Osservato inoltre che sono state apportate variazioni al piano regolatore della zona, particolarmente per quanto concerne l'andamento di via Michelini Tocci, posta da un lato come confine del vincolo;

Ribadita la necessità di tutelare tale zona;

Propone a maggioranza di rettificare il vincolo della zona in questione e di ampliarlo, circoscrivendolo entro il seguente tracciato:

partendo dal punto d'incontro del confine nord della part. cat. 66, foglio 368, con la via Trionfale, il limite del vincolo segue la predetta via fino a comprendere le part. cat. 449 e 88, indi il confine nord della part. 88 sino a via Cadlolo, di qui una retta fino al punto nord il contatto della strada stessa con la part. 970, poi il confine nord della part. 970 e 967 sino a via Michelini Tocci, tale via fino al punto d'incontro con via Cadlolo, da questo punto una retta che raggiunge il punto di incontro del confine nord della part. 66 con via Trionfale.

(*Omissis*).

p. *Il presidente*: Carlo CESCHI

Il segretario: Angelo MORESCHINI

(4122)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona sita nel comune di Segni a valle del centro abitato.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 13 ottobre 1960 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il territorio a valle del centro abitato del comune di Segni;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Segni;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, con i resti delle mura ciclopiche ed il complesso monumentale della Chiesa di San Pietro di Segni costituisce un insieme di eccezionale valore estetico-tradizionale, formando inoltre, con le sottostanti pendici del colle ricche di vegetazione, dei quadri naturali di rilevante bellezza, accessibili al pubblico, dai quali possono godersi vastissimi panorami sia verso la bella vallata del Sacco e dei monti Lepini che verso la cerchia delle caratteristiche cittadine circostanti;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Segni, a valle del centro abitato, racchiusa entro la seguente delimitazione: partendo dal punto d'incontro dei fogli catastali 29, 31, e 20, il vincolo segue il limite del foglio 31 col foglio 29, 30, 37 e 38, indi il limite del foglio 39 col 38 fino alla strada comunale Cisternola, indi questa, poi di nuovo il limite del foglio 39 col 52, il limite del foglio 40 col 52, col 54 e col 41 fino allo incontro del bivio comunale Montelanico e comunale San Cinzio, risale questa fino alla comunale Arco, segue questa, la strada vicinale Refra Giammancini fino al bivio con via della Mola, indi il limite del foglio 22 col 12, del foglio 21 col 12, del foglio 20 col 12 e l'11, fino alla comunale Traiana, indi questa fino all'incontro del foglio 31, poi il limite del foglio 31 col 20 e col 29 (è escluso dal vincolo il territorio compreso nella mappa urbana), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Segni provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 3 luglio 1962

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Roma

Verbale n. 38

Oggi, 13 ottobre 1960, presso la Soprintendenza ai monumenti del Lazio, piazza Sant'Ignazio, 152, Roma, si è riunita la Commissione provinciale di Roma per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) SEGNI - Vincolo panoramico del territorio a valle del centro abitato;

(*Omissis*).

Alle ore 17, il vice presidente, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La Commissione provinciale di Roma per la tutela delle bellezze naturali panoramiche e paesistiche;

Visto che i resti delle mura ciclopiche ed il complesso monumentale della Chiesa di San Pietro di Segni, cittadina su un contrafforte dei monti Lepini, costituiscono un insieme avente eccezionale interesse estetico e tradizionale;

Visto che tale complesso e le sottostanti pendici verdi del colle, particolarmente le località i Cappuccini, il Pumiglio, Gradi, il Pianillo, il Monte, il Piglione, le Coste di San Pietro, le Grottelle, San Cinzio, ricche di vegetazione, formano quadri naturali di rilevante bellezza;

Osservato inoltre che tale territorio racchiude numerosi punti pubblici di visuale, dai quali possono godersi vastissimi panorami sia verso la bella vallata del Sacco ed i monti Lepini, sia verso la cerchia delle caratteristiche cittadine circostanti, quali Anagni, Paliano, Genazzano, Cave, Artena, Valmontone e Palestrina;

Propone all'unanimità di sottoporre a vincolo, a norma dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il territorio del comune di Segni racchiuso entro la seguente delimitazione:

partendo dal punto d'incontro dei fogli catastali 29, 31 e 20, il vincolo segue il limite del foglio 31 col foglio 29, 30, 37 e 38, indi il limite del foglio 39 col 38 fino alla strada comunale Cisternola, indi questa, poi di nuovo il limite del foglio 39 col 52, il limite del foglio 40 col 52, col 54 e col 41 fino all'incontro del bivio comunale Montelanico e comunale San Cinzio, risale questa fino alla comunale Arco, segue questa, la strada vicinale Refra Giammancini fino al bivio con via della Mola, indi il limite del foglio 22 col 12, del foglio 21 col 12, del foglio 20 col 12 e l'11, fino alla comunale Traiana, indi questa fino all'incontro col foglio 31, poi il limite del foglio 31 col 20 e col 29 (è escluso dal vincolo il territorio compreso nella mappa urbana).

(*Omissis*).

p. *Il presidente*: Carlo CESCHI

Il segretario: Angelo MORESCHINI

(4123)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1962.

Rinnovazione del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Roma », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, n. 545, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera di Roma » e 14 settembre 1957, n. 1067, che ne ha approvato il vigente statuto;

Ritenuta la necessità di ricostituire il Consiglio generale dell'Ente, ai sensi dell'art. 8 del predetto statuto;

Viste le designazioni delle amministrazioni, delle organizzazioni e degli enti interessati;

Decreta:

Il Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Roma », è composto, oltre che dal presidente e dai vice presidenti, dai seguenti membri:

Caboni dott. Stanislao, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Attili dott. Leonida, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Gambero dott. Mario, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Guarnaccia dott. Mario, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Gervasio dott. ing. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

Svampa dott. Francesco, Rizzo dott. Ernesto e Solari avv. Giuseppe, in rappresentanza del comune di Roma;

Santamaria avv. Enrico e Pochetti sig. Mario, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Roma;

Parisi gr. uff. Costantino, Bastianelli gr. uff. Alfredo e Della Torre dott. Giovanni, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma;

Preda dott. Giovanni Battista, in rappresentanza dell'Ente provinciale per il turismo di Roma;

Ruggeri prof. Paolo, in rappresentanza dell'Unione provinciale degli agricoltori di Roma;

Candioli rag. Silvio, in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

Arena comm. Giovanni Battista, in rappresentanza dei commercianti;

Latini sen. avv. Carlo, in rappresentanza degli industriali;

Brencaglia conte gr. uff. Giorgio, in rappresentanza degli agricoltori;

Rufi comm. Luigi, in rappresentanza degli artigiani;

Capasso dott. Renato e Tarquini dott. Francesco, in rappresentanza dei lavoratori;

Felici comm. Pietro, in rappresentanza degli espositori.

Il Consiglio resterà in carica fino al 31 dicembre 1964.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 luglio 1962

Il Ministro: COLOMBO

(4261)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare

A. 156 dell'11 luglio 1962 Esportazioni verso l'Irak.

(4405)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Sassari

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4017/1 in data 11 luglio 1962, il cav. Mario Dettori è stato confermato nella carica di vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Sassari.

(4155)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1962, registro n. 15 Finanze, foglio n. 277, è stato respinto il ricorso in via straordinaria proposto il 14 dicembre 1960 dal signor De Riggi Barbato, archivista nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero e delle Intendenze di finanza, avverso il provvedimento ministeriale del 3 dicembre 1960, n. 47962, con il quale non venne accolto il suo ricorso gerarchico in data 20 maggio 1960, avverso il provvedimento ministeriale 12 maggio 1960, n. 41154, con cui fu dichiarata inaccoglibile l'istanza da lui prodotta in data 1° aprile 1960, per l'attribuzione dell'assegno personale di cui al decreto legislativo 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869.

(4404)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente il trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 15 aprile 1958, pag. 1630, deve aggiungersi « indicato con la particella 1092-*b*, foglio n. 4 del catasto censuario di Ruvignan ».

(4350)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 140

Corso dei cambi del 26 luglio 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,63	620,635	620,60	620,60	620,62	620,63	620,70	620.70	620,62
$ Can.	575,11	575,40	575,25	575,50	574.60	575,20	575,425	575;60	575,75	575,30
Fr. Sv.	143,81	143,67	143,67	143,655	143,55	143,64	143,67	143,65	143,61	143,67
Kr. D.	89,92	89,85	89.87	89,85	89,90	89,91	89,85	89,90	89,86	89,85
Kr. N.	86,98	86,93	86,92	86,92	86.90	86,95	86,90	86,90	86,94	86,90
Kr. Sv.	120,57	120,55	120.55	120,56	120,50	120,53	120,555	120,60	120,58	120,55
Fol.	172.73	172,61	172,63	172,62	172,70	172,77	172,625	172,65	172,68	172,68
Fr. B.	12,48	12,48	12,48	12,4775	12,475	12,48	12,4805	12,48	12.48	12,48
Fr Fr. (N.F.)	126,66	126,65	126,667	126,655	126,60	126,66	126,66	126,65	126,67	126,66
Lst.	1742,62	1741,25	1740.95	1740,90	1740,625	1742,35	1741,15	1741 —	1741,10	1740,41
Dm. occ.	155,76	155,58	155,59	155,55	155,55	155,70	155,59	155,65	155,64	155,60
Scell. Austr.	24,05	24,055	24,06	24,0575	24,045	24,05	24,054	24,06	24,06	24,06
Escudo Port.	21,76	21,72	21,75	21,72	21,70	21,73	21,72	21,72	21,44	21,73

Media dei titoli del 26 luglio 1962

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	105,30
Redimibile 3,50 % 1934	98,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,325
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,425
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95.85
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,325
Id. 5 % (Beni Esteri)	95.30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	101,100
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	101.75
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101.425
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101 45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,775
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,125

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 luglio 1962

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,615
1 Dollaro canadese	575,462
1 Franco svizzero	143,662
1 Corona danese	89,85
1 Corona norvegese	86,91
1 Corona svedese	120,557
1 Fiorino olandese	172,622
1 Franco belga	12,479
1 Franco nuovo (N.F.)	126,657
1 Lira sterlina	1741,025
1 Marco germanico	155,57
1 Scellino austriaco	24,056
1 Escudo port.	21,72

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE V-*B*

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1962

Il Conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1962 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962 — incassi (in milioni di lire)		pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1961		4.359		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio effettive — competenza	3.990.187		3.142.625	
residui	221.280		858.305	
Totale		4.211.467		4.000.930
per movimento di capitali — competenza	382.483		445.117	
residui	36.301		15.542	
Totale		418.789		460.659
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	4.335.462		4.241.641	
Conti correnti	13.871.767		13.812.183	
Incassi da regolare	2.351.147		2.288.298	
Altre gestioni	5.938.925		5.684.878	
Totale		26.547.301		26.027.000
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	1.985		2.021	
Pagamenti da regolare	206.616		259.943	
Altri crediti	11.687.872		12.319.756	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	430		397	
Totale		11.896.903		12.582.117
Totale generale incassi e pagamenti		43.078.819		43.070.706
Fondo di cassa al 30 giugno 1962		—		8.113
Totale a pareggio		43.078.819		43.078.819

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 giugno 1962 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		8.113	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	297		
Pagamenti da regolare	218.101		
Altri crediti	1.612.651		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	46		
Totale crediti		1.831.095	
In complesso			1.839.208
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.692.168		
Conti correnti	692.008		
Incassi da regolare	133.149		
Altre gestioni	472.058		
Totale debiti			4.989.383
Situazione del Tesoro (passività)			3.150.175

Circolazione di Stato (metallica) al 30 giugno 1962 L. 100.091 milioni

L'ispettore generale: SILVI ANTONINI

Il direttore generale del Tesoro: DI CRISTINA

(4412)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1962

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa	L.	1.000.000.000.000 —
Cassa	»	17.301.105.377 —
Portafoglio su piazze italiane	»	510.206.448.534 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	277.498.287 —
Anticipazioni	»	150.812.178.375 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	1.838.000.000 —
Disponibilità in divisa all'estero	»	63.470.646.522 —
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	1.744.660.740.107 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	95.406.789.740 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	169.701.693.137 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	485.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	2.135.732.381 —
Spese	»	25.971.792.944 —
	L.	4.266.782.625.405 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	5.859.044.681.157 —
	L.	10.125.827.306.562 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	19.975.867 —
TOTALE GENERALE	L.	10.125.847.282.429 —

PASSIVO

Voce		Parziale		Importo
Circolazione			L.	2.647.968.272.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca			»	17.798.379.298 —
Depositi in conto corrente liberi			»	93.744.636.866 —
Conti correnti vincolati			»	684.559.903.886 —
Creditori diversi			»	250.185.940.022 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria			»	539.712.833.118 —
Rendite del corrente esercizio			»	26.270.659.876 —
			L.	4.260.240.625.066 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —		
Fondo di riserva ordinario	»	3.946.623.231 —		
Fondo di riserva straordinario	»	2.295.377.108 —		6.542.000.339 —
			L.	4.266.782.625.405 —
Depositanti			»	5.859.044.681.157 —
			L.	10.125.827.306.562 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi			»	19.975.867 —
TOTALE GENERALE			L.	10.125.847.282.429 —

(4411)

Il Governatore CARLI

p *Il Ragioniere Generale* FALSINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi per l'ammissione all'Accademia militare di Modena.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1962 registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1962, registro n. 27 difesa-Esercito, foglio n. 360, con il quale sono stati indetti concorsi per la ammissione di allievi al primo anno del 19° corso dell'Accademia militare di Modena;

Considerata l'opportunità di prorogare al 10 agosto 1962 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti concorsi previsto dall'art. 12 del bando sopracitato;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1962 concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la difesa;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi di ammissione al primo anno del 19° corso dell'Accademia militare di Modena previsto dall'art. 12 del decreto ministeriale 14 marzo 1962, è prorogato al 10 agosto 1962.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 luglio 1962

p. *Il Ministro*: PELIZZO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1962
Registro n. 52 Difesa Esercito, foglio n. 189

(4398)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Proroga del termine per la presentazione delle pubblicazioni per i concorsi a cattedre universitarie

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 dell'11 maggio 1962, con il quale sono stati indetti concorsi a cattedre universitarie per i posti attribuiti alle varie Facoltà in applicazione dell'art. 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1962 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 151 del 16 giugno 1962, con il quale sono stati prorogati i termini per la presentazione delle sole pubblicazioni per i concorsi indetti con il decreto ministeriale 14 marzo 1962;

Riconosciuta l'opportunità di prorogare anche il termine fissato dal predetto decreto ministeriale 7 maggio 1962, limitatamente alla sola presentazione delle pubblicazioni da parte dei predetti candidati;

Decreta

Ferma restando la data del 31 luglio 1962, stabilita per la presentazione delle domande, dei titoli e dei documenti per la partecipazione ai concorsi a cattedre universitarie dall'art. 2 del decreto ministeriale 7 maggio 1962, è prorogato a tutto il 31 agosto 1962 il termine per la presentazione delle pubblicazioni.

Ai candidati residenti all'estero, fermo restando l'obbligo di presentazione delle domande entro la data del 31 luglio 1962, è data facoltà di presentare, entro il termine del 15 settembre 1962, i documenti i titoli e le pubblicazioni.

Roma, addì 25 luglio 1962

Il Ministro: GUI

(4430)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6737 del 12 dicembre 1961, relativo alla assegnazione delle condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1960;

Considerato che il dott. Morgante Giuseppe vincitore della prima condotta medica di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio ha rinunziato;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto approvata con proprio decreto n. 6736 del 12 dicembre 1961;

Considerato che il dott. Barillaro Francesco, collocato in graduatoria dopo il dott. Morgante Giuseppe, dichiarato vincitore della predetta condotta con proprio decreto n. 3059 del 10 aprile 1962 ha rinunziato con telegramma in data 5 luglio 1962;

Considerato, inoltre, che il dott. Mancuso Antonio che segue in graduatoria, regolarmente interpellato ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della prima condotta medica di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 3059 del 10 aprile 1962 il dott. Mancuso Antonio è dichiarato vincitore della prima condotta medica di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio in sostituzione del dott. Barillaro Francesco rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio.

Catanzaro, addì 5 luglio 1962

Il medico provinciale: TURSI

(4051)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.